

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Generale



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del **16 dicembre 2014**

INDICE

PREMESSA.....	3
GLOSSARIO.....	3
1 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
1.1 - INTRODUZIONE.....	5
1.2 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	5
1.3 - I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	6
1.4 - IL PROGETTO NAZIONALE DI CATEGORIA.....	7
2 - LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	8
3 - IL MODELLO 231 DELLA CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - S.C.	8
3.1 - I RIFERIMENTI.....	8
3.2 - I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO.....	8
3.3 - GLI OBIETTIVI.....	9
4 - IL MODELLO 231 DELLA CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO S.C. - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	10
4.1 - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.....	10
4.2 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA A).....	13
4.3 - LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA B).....	14
4.4 - LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA C).....	14
4.5 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	15
4.6 - STRUTTURA DEL MODELLO.....	15
5 - IL MODELLO 231 DELLA CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - S.C. - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	17
5.1 - IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: NOMINA, DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA..	17
5.2 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
5.3 - REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL VERTICE AZIENDALE.....	20
5.4 - FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
5.5 - VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....	21
5.6 - RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	22
5.7 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE A REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO.....	22
6 - IL SISTEMA DISCIPLINARE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA E).....	23
6.1 - GENERALITÀ.....	23
6.2 - PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI.....	23
6.3 - DIRIGENTI.....	24
6.4 - LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI.....	24
6.5 - MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
6.6 - MISURE NEI CONFRONTI DI TERZE PARTI.....	24
7 - FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231.....	25

PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio S.C. (nel seguito "la Banca"), volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **D.Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **Modello 231 (MOG):** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001;
- **Banca:** Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio - Società Cooperativa;
- **Progetto nazionale di Categoria:** il progetto di adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e controllo elaborato dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo;
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale;
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001);
- **Destinatari:** il presente Modello si applica a tutti gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, stagisti di ogni ordine e grado ed eventuali terze parti in rapporto di partnership o fornitura con la Banca;
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo interno dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento;

- **Ente pubblico economico:** particolare categoria di enti pubblici che non agiscono in regime di diritto amministrativo, bensì di diritto privato e sono pertanto soggetti alla disciplina propria del diritto privato. Essi svolgono in via principale o esclusiva attività di produzione per il mercato e di intermediazione nello scambio di beni e servizi: cioè un'attività economica come gli imprenditori privati (art. 2082 codice civile)¹;
- **Pubblica Amministrazione (PA):**
 - ✓ enti pubblici italiani od esteri (per enti pubblici si intendono anche quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati)
 - ✓ enti governativi italiani od esteri
 - ✓ agenzie amministrative indipendenti italiane od estere
 - ✓ organismi della Unione Europea
 - ✓ dipendenti di tali enti
 - ✓ persone fisiche o giuridiche, che agiscono in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiane od estere
 - ✓ tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio come definite dal Codice Penale
 - ✓ Nel seguito del documento tali soggetti saranno per semplicità definiti "PA"²;
- **Pubblico Ufficiale (art. 357 Codice Penale):** colui il quale eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi³;
- **Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 Codice Penale):** colui il quale, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale⁴;
- **Protocolli:** insieme di principi di condotta e strumenti di controllo contenuti in specifici documenti redatti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto;
- **Terze parti:** Partner di business, fornitori e consulenti.

¹ Es. Poste Italiane

² Es. Regioni, Province, Comuni

³ Es. Parlamentari, Ministri, Magistrati

⁴ Es. Operatori della riscossione delle imposte, Esattori ENEL

1 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 - INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

1.2 - LE FATTISPECIE DI REATO

La Sezione III del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

- a) Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- b) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- c) Reati societari;
- d) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- e) Delitti contro la personalità individuale;
- f) Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate;
- g) Reati transnazionali;
- h) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- j) Delitti di criminalità organizzata;

- k) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- l) Delitti contro l'industria e il commercio;
- m) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- n) Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- o) Reati Ambientali;
- p) Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- q) Corruzione tra i privati.

1.3 - I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed

efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231/2001, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4 - IL PROGETTO NAZIONALE DI CATEGORIA

Il Credito Cooperativo ha realizzato un progetto – coordinato da Federcasse in raccordo con le Federazioni locali – volto a supportare l'adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo delle BCC al disposto del D.Lgs. 231/2001 e delle successive integrazioni.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- Fornire alle singole BCC un **quadro di riferimento aggiornato** in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento.
- Sviluppare **strumenti** per la conduzione delle **attività di verifica dell'adeguatezza ed osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo** adottati dalle BCC ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Individuare possibili soluzioni di Categoria relativamente **alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**.

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D.Lgs. 231/2001, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare le BCC nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

2 - LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Sulla base della matrice rischio-reato elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria, e successivamente aggiornata, la Banca ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè all'identificazione dei processi e delle fasi di questi ultimi esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

La metodologia, coerente con l'approccio utilizzato nel Progetto nazionale di Categoria sul "Sistema dei Controlli Interni" (valutazione dei rischi di processo), prevede le seguenti fasi:

- a) Analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della banca (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete).
- b) Individuazione dell'esposizione al rischio tenendo conto dell'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

3 - IL MODELLO 231 DELLA CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - S.C.

3.1 - I RIFERIMENTI

Il Modello 231 della Banca è stato definito avendo come preciso riferimento sia le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria sia la normativa di settore emanata dalle Autorità di Vigilanza, quali Banca d'Italia, Consob, ISVAP, che disciplina l'attività bancaria.

Le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria sono state integrate e precisate tenendo in considerazione le specificità della Banca, le sue dimensioni, caratteristiche operative e struttura organizzativa.

3.2 - I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il Modello ha fatto proprie le regole interne ed il sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e definisce i principi comportamentali necessari per la prevenzione di comportamenti illeciti.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- **trasparenza** dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, individuate e censite nella apposita mappa, nei rapporti intrattenuti a vario titolo con controparti esterne;
- **correttezza** da parte di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Banca, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento, del Codice Etico e delle procedure organizzative interne;
- **tracciabilità delle operazioni** relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello si ispira sono:

- i requisiti indicati dalla legge ed in particolare:
 - ✓ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
 - ✓ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - ✓ l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la normativa vigente a cui devono sottostare gli operatori finanziari (es.: Testo Unico Bancario ed il sistema complessivo regolamentare emanato dalle Autorità di Vigilanza e di Gestione del Mercato);
- i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle società ed in generale della tipologia di reati ai quali il modello si riferisce;
- le linee guida pubblicate dalle Associazioni di categoria.

3.3 - GLI OBIETTIVI

Con l'introduzione del Modello 231 la Banca si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D.Lgs. 231" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;

- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dal Credito Cooperativo e peraltro sancite dallo Statuto della Banca, dalla Carta dei Valori e dalla Carta della Coesione.

Elementi fondamentali del Modello 231 della Banca sono:

- il sistema organizzativo – costituito dall’insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell’attività sociale e strumentali, tra l’altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - ✓ alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie;
 - ✓ alle previsioni dello Statuto Sociale;
 - ✓ al Codice Etico;
 - ✓ alle norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - ✓ alle deliberazioni del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari;
 - ✓ alla normativa interna.
- l’Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell’ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello avente i requisiti di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) D.Lgs. 231/2001 e di curarne l’aggiornamento.

4 - IL MODELLO 231 DELLA CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO S.C. - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

4.1 - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

La Banca ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative della Banca e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Ferma restando l’osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l’organizzazione della Banca sono:

- Lo Statuto della Banca

Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Banca: definisce la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.

- La Carta dei Valori

Essa esprime i valori sui quali si fonda l'azione della Banca, la sua strategia e la sua prassi. Racchiude le regole di comportamento e rappresenta gli impegni della Banca.

- La Carta della Coesione Sociale

Essa è uno strumento di riferimento per la gestione del rafforzamento del sistema a rete nonché una cornice valoriale che fissa i principi che orientano gli accordi collaborativi tra ciascuna BCC/CR e gli altri soggetti del sistema del Credito Cooperativo.

- Il Codice Etico

La Banca ha adottato un Codice Etico, che è parte integrante del Modello.

Il Codice Etico rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza della Banca, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

- I Regolamenti aziendali

Descrivono la struttura organizzativa e i processi di lavoro della Banca, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative.

I principali regolamenti aziendali sono:

- Regolamento generale d'istituto
- Regolamento ICAAP
- Deleghe di potere e di firma: riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di credito, finanza, tassi e condizioni, operatività con l'estero, rapporti con la clientela, gestione del personale, spese e investimenti, rapporti con Banca d'Italia, rapporti con intermediari e fornitori di servizi bancari e assicurativi, rapporti per servizi di tesoreria enti, trasmissione di flussi telematici e corrispondenza varia, altre deleghe di potere e di firma. Sono ricomprese altresì le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione relative alle suddette materie.
- Credito:
 - ✓ Politiche di gestione del Rischio di Credito
 - ✓ Regolamento operativo del credito: illustra in modo analitico i singoli processi connessi con l'erogazione ed il monitoraggio del credito.
- Finanza:

- ✓ Politiche di gestione rischi processo finanza: illustra le norme di carattere generale che disciplinano la raccolta del risparmio e l'esercizio delle attività finanziarie, il sistema dei limiti ed i relativi controlli alla luce dell'assetto organizzativo della Banca.
- ✓ Regolamento operativo finanza: illustra in modo analitico i singoli processi connessi con la raccolta del risparmio e l'esercizio delle attività finanziarie.
- ✓ Regolamento "Market Abuse": illustra le metodologie per il monitoraggio e l'analisi dell'attività di negoziazione ed intermediazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati ai fini dell'identificazione di situazioni riconducibili ad abusi di mercato.
- 'Regolamento del processo di gestione delle infrastrutture delle spese: definisce il comportamento dei soggetti partecipanti al processo di gestione delle infrastrutture e delle spese. Regolamento operativo banca-assicurazione: illustra i processi inerenti il collocamento di prodotti assicurativi standardizzati.
- Regolamento dei processi dei sistemi di pagamento illustra i processi dei sistemi di pagamento con i relativi controlli.
- Manuale Processo Estero: illustra i processi dei sistemi di pagamento Estero.
- Manuale dei processi contabili ed amministrativi: illustra analiticamente i processi contabili ed amministrativi.
- Manuale dei processi per l'approvvigionamento del materiale di cancelleria, modulistica, valori in bianco e prodotti personalizzati.
- Manuali relativi alla gestione del risparmio (D/R e CD): illustrano i processi ed i relativi controlli della gestione dei depositi a risparmio e dei certificati di deposito.
- Manuali relativi a servizi vari alla clientela: illustrano i processi connessi con la gestione della corrispondenza e con la banca elettronica.
- Regolamento in materia di riservatezza dei dati personali: definisce le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali.
- DRS - sistema di gestione della sicurezza dei dati personali
- Politiche di gestione del rischio riciclaggio: individua i soggetti coinvolti nel processo relativo agli adempimenti di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo e puntualmente individuati i loro compiti e le relative responsabilità.
- Procedura relativa all'Adeguata verifica della clientela.
- Regolamento Flussi Informativi
- Regolamento sulla sicurezza: illustra compiti e responsabilità di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza.

In particolare con riferimento ai requisiti dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo della Banca ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

L'attività di analisi dei processi ha consentito di individuare quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché i responsabili dei processi ad esse afferenti.

Per ogni processo sensibile sono state inoltre identificate, attraverso specifici colloqui con i responsabili dei processi, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo presenti, a presidio delle stesse.

È stata, quindi, valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o meglio precisate una serie di norme, ad integrazione di quelle già esistenti, in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività, di tracciabilità dei processi e di segregazione di responsabilità.

4.2 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA A)

Per l'individuazione delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001, la Banca ha adottato, come anticipato, la metodologia elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria. Si è, pertanto, analizzata, con la collaborazione dei responsabili di processo, la realtà operativa aziendale.

Sono stati presi in considerazione i seguenti processi:

- ✓ Governo;
- ✓ Informativa verso l'esterno;
- ✓ Disposizioni Normative (Soci e Antiriciclaggio);
- ✓ Credito;
- ✓ Mercati finanziari;
- ✓ Risparmio;
- ✓ Infrastrutture e Spese;
- ✓ Risorse Umane;
- ✓ Relazioni esterne;
- ✓ Incassi e Pagamenti;
- ✓ Tesoreria Enti;
- ✓ Estero;
- ✓ Filiali;
- ✓ Sistemi informativi.

In particolare per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati sono stati mappati in uno specifico database, oggetto di costante aggiornamento, i seguenti elementi informativi:

- lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Banca, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale;
- l'unità organizzativa responsabile dell'attività;
- alcune informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento;

- la descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di proceduralizzazione rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato;
- le contromisure adottate;
- l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

4.3 - LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA B)

Le varie fasi del processo decisionale della Banca sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura.

Il sistema dei controlli interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D.Lgs. 231/2001 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo della Banca valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

4.4 - LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA C)

La Banca ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sulle seguenti regole:

- in materia di erogazione del credito sono disciplinati i poteri di autonomia (centrale e periferica) per organo deliberante, per tipologia di prestatore (privato o impresa) e per forma tecnica di affidamento;
- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione di tassi attivi e passivi e altre condizioni per la clientela della Banca (validi anche in caso di clientela rappresentata da enti pubblici);
- sono normati nell'ambito della Delibera sulle Deleghe di poteri e di firma i criteri, le modalità, gli adempimenti, le facoltà, i supporti procedurali inerenti la formazione dei budget di spesa, l'individuazione dei centri di costo abilitati, le tipologie di spese ammesse ed i soggetti abilitati;
- è prevista una procedura sulle modalità di spesa che stabilisce responsabilità e interlocutori in funzione delle diverse fasi (analisi dell'acquisto e valutazione delle offerte, formazione della decisione, formulazione dell'ordine, ricezione del materiale, ricezione e verifica delle fatture e liquidazione delle fatture);
- è disciplinato l'iter relativo alla gestione dei contratti di acquisto che stabilisce differenti livelli autorizzativi a seconda dell'importo di spesa.

4.5 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La Banca è dotata di un sistema di controlli interni le cui linee guida sono definite nel Progetto nazionale di Categoria e descritte annualmente nel Bilancio. Il Sistema dei Controlli Interni prevede un insieme di regole, procedure e strutture volte ad assicurare il corretto svolgimento dei processi operativi della società.

La gestione dei rischi rappresenta infatti una componente sempre più centrale della strategia aziendale, con il preciso obiettivo di presidiarli, contenerli e ridurli in ogni loro possibile manifestazione e tipologia per garantire la sana e prudente gestione dell'azienda.

Il **rischio di mercato** viene costantemente monitorato attraverso un modello VAR utilizzato dall'Area Finanza e verificato dal Servizio Controlli. Sono previsti limiti di operatività in tipologia di strumenti finanziari, di perdite e minusvalenze massime accettabili, di duration e volatilità. Tali limiti oltre ai controlli di linea sono soggetti a verifica di secondo livello da parte del Servizio Controlli.

La gestione del **rischio di credito** è attuata attraverso norme di carattere generale che disciplinano l'erogazione del credito, centrale e periferico, un sistema dei limiti ed i relativi controlli. L'assetto organizzativo è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio rispetto a quelle di sviluppo e gestione dei crediti. In aggiunta ai controlli di linea, strutture di secondo livello si occupano del monitoraggio andamentale delle posizioni e della correttezza/adequatezza dei processi amministrativi svolti dalle strutture deputate alla gestione dei crediti.

Il **rischio operativo** è approcciato attraverso una continua evoluzione organizzativa al fine di perseguire adeguata separatezza funzionale e definizione di ruoli aziendali, una migliore definizione e formalizzazione dei processi operativi della Banca ed una costante verifica dei profili abilitativi al sistema informativo aziendale al fine di migliorare la segregazione funzionale.

La funzione di Revisione Interna è esternalizzata alla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (Servizio *Internal Auditing*).

4.6 - STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello prevede le seguenti componenti:

- **Parte Generale:** è costituita dal presente documento descrittivo di tutte le componenti del Modello, dei principi ispiratori e delle modalità di funzionamento del medesimo.
- **Parti Speciali:**
 - ✓ Allegato 1 – Mappatura (o matrice) delle attività a rischio reato, documento avente lo scopo di identificare le fattispecie di reato potenzialmente commissibili nello svolgimento delle attività di competenza della Banca;

- ✓ Allegato 2 – Protocolli, documenti che riepilogano una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting allo scopo di garantire l'adeguatezza del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto in esame;
 - ✓ Allegato 3 – Flussi informativi da / verso l'Organismo di Vigilanza;
 - ✓ Allegato 4 – Modulo standard di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle sospette violazioni del Modello;
-
- **Codice Etico**, documento riepilogativo dei principi etici a cui si ispira la Banca.

5 - IL MODELLO 231 DELLA CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - S.C. - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello deve essere attribuito ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza - OdV) e di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.

5.1 - IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: NOMINA, DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA

L'organismo dell'ente deve essere caratterizzato da:

- **indipendenza** di giudizio e di interessi;
- **autonomia** gerarchica rispetto ai soggetti oggetto di indagine;
- **professionalità**;
- autonomi **poteri di spesa**.

Ai fini della costituzione, nomina dei componenti e valutazione della funzionalità dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta la sussistenza dei seguenti elementi:

- autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza intesi come:
 - ✓ possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - ✓ non svolgere compiti operativi;
 - ✓ avere una collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione.
- professionalità dell'Organismo di Vigilanza intesa come:
 - ✓ possedere adeguate competenze specialistiche;
 - ✓ essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di collaborazioni interne e/o esterne specializzate.
- onorabilità di ogni singolo membro dell'Organismo intesa come:
 - ✓ assenza di cause di ineleggibilità derivanti da sentenze di condanna (o patteggiamento) per i reati contemplati nel novero del decreto o ad esso affini, nonché per applicazione di sanzioni per illeciti amministrativi da cui possa discendere un'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente (es. art. 187-quinquies del Testo Unico della Finanza - 'Responsabilità amministrativa dell'ente' dipendente da illecito amministrativo per abuso di mercato ai sensi dell'art. 187 bis e ter del Testo Unico della Finanza);
- continuità funzionale dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca garantisce autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza collegialmente inteso:

- rispettando i criteri di nomina sopra enunciati;
- dotandolo di risorse idonee per poter svolgere l'attività di propria competenza.

In capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza non deve sussistere alcuna situazione che possa generare un concreto conflitto di interesse.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non hanno vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né sono legati alla Banca da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare un concreto conflitto di interesse.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni ed il mandato può essere rinnovato. In ogni caso ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

In caso di rinuncia, incapacità sopravvenuta, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a nominare il sostituto.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Presidente per iscritto.

L'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a nominare nuovi membri.

L'OdV si intende decaduto se la Banca incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa⁵, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza – accettando l'incarico – è vincolato all'impegno di riservatezza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza nominano, al loro interno, un Presidente con funzioni di rappresentanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

⁵ Per giusta causa di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti di onorabilità oppure la conclamata mancanza di impegno e continuità di azione nello svolgimento dei compiti istituzionali;
- la sentenza di condanna emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati previsto dal Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto di soggetti interni/esterni ogniqualvolta sia ritenuto necessario l'apporto di professionalità complementari.

5.2 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di verificarne l'aggiornamento nel tempo;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del CCNL nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231.
- verificare l'adeguatezza del Modello in relazione al variare della struttura organizzativa / modello di business;
- verificare e promuovere l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale delle strutture della Banca e, previa informativa – se nei limiti del budget assegnato o autorizzazione nel caso l'incarico superi i limiti determinati dal budget assegnato - al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;

I consulenti esterni ed il personale della Banca che collaborano con l'Organismo di Vigilanza sono anch'essi vincolati all'impegno di riservatezza.

In attuazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale ed a garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, l'Organismo di Vigilanza è costituito da:

- ✓ Sig. Galdini Avv. Angelo - Presidente OdV;
- ✓ Sig.ra Variato Prof.ssa Anna Maria Grazia - Consigliere non esecutivo.
- ✓ Sig. Finali Rag. Roberto - Membro.

5.3 - REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza, in attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, mantiene e assicura flussi informativi verso il Consiglio stesso, tra i quali:

- presenta un "Piano Annuale delle verifiche" di adeguatezza, rispetto ed aggiornamento del Modello;
- presenta la Relazione Annuale sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate;
- informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle eventuali variazioni apportate al Modello per gli aspetti di propria competenza.

Nel caso rilevi gravi violazioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza – attraverso il Presidente – informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza mantiene continue relazioni con i revisori esterni e il Collegio Sindacale per valutare ogni dato o elemento riguardante il Decreto e il presente Modello.

5.4 - FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni verso l'OdV possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

- **Flussi informativi:** l'OdV deve supervisionare le attività potenzialmente a rischio reato e predisporre un efficiente sistema di comunicazione interna per raccogliere e trasmettere informazioni rilevanti relative al Decreto. A questo proposito, a titolo esemplificativo, l'OdV dovrà essere informato dai destinatari relativamente alle attività più sensibili. I flussi informativi sono inviati/ resi disponibili ad evento ovvero con frequenza predeterminata in funzione dell'attività istituzionale svolta dalle unità organizzative coinvolte. Per il dettaglio dei flussi informativi si rimanda alla Parte Speciale – allegato 3 "Flussi Informativi"
- **Segnalazioni straordinarie:** tutto il personale, qualora venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei propri confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'impresa. Analogo obbligo incombe sul personale che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia. I reati rilevanti sono quelli commessi dal personale in relazione all'esercizio delle funzioni aziendali.
- **Segnalazioni di presunta violazione:** in caso di violazione o sospetta violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ogni destinatario e/o terze parti

coinvolte ha l'obbligo di effettuarne segnalazione all'Organismo di Vigilanza (indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@treviglio.bcc.it)

Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" (vedi Parte Speciale – allegato 4) messo a disposizione.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata al fine di permettere all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente. Il contenuto minimo di una segnalazione è il seguente:

- fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);
- strutture aziendali / personale interno coinvolto;
- enti / figure esterne coinvolte;
- area sensibile o attività aziendale in cui è stata commessa la violazione;
- breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'OdV provvede comunque ad analizzare ogni segnalazione con tempestività ed a valutare l'opportunità di effettuare un intervento per verificare la fondatezza della stessa.

È compito dell'OdV garantire la riservatezza del soggetto segnalante; il venir meno di tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

I responsabili operativi sono tenuti a vigilare sull'attività dei propri collaboratori, al fine di prevenire qualsiasi violazione di norme.

I responsabili operativi devono conoscere i processi e le attività svolte nelle proprie aree e strutture in cui possono essere commessi atti illeciti; inoltre, essi devono cooperare con l'Organismo di Vigilanza per l'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione di regole e procedure idonee a prevenirne la commissione.

5.5 - VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

All'Organismo di Vigilanza sono inoltre demandati i seguenti compiti:

- vigilanza sull'efficacia e adeguatezza del Modello verificando la coerenza tra comportamenti concreti e Modello generale;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello in modo particolare con riferimento all'adeguamento a nuove normative ed alla gestione di nuove attività;
- proposta, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici competenti, di aggiornamento del Modello.

5.6 - RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione (es. segnalazioni, verifiche, etc.) afferente le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza deve essere custodita per un periodo di 5 anni dall'Organismo stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati.

5.7 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE A REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

L'art. 52 del D.Lgs. 231/2007 che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, impone specifici obblighi all'Organismo di Vigilanza.

Si riporta integralmente l'art. 52 del D.Lgs. 231/2007.

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, **ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze**, sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
 - a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2;⁶
 - b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 di cui hanno notizia;⁷
 - c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 di cui hanno notizia;⁸
 - d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 di cui hanno notizia.⁹

⁶ Si tratta delle disposizioni che riguardano le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure ed i controlli interni, finalizzati a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio

⁷ Si tratta delle operazioni sospette

⁸ Si tratta delle infrazioni alle disposizioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore e del divieto di apertura di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia

⁹ Si tratta di infrazioni agli obblighi di registrazione delle operazioni

6 - IL SISTEMA DISCIPLINARE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA E)

6.1 - GENERALITÀ

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dalla Banca.

Al riguardo, infatti l'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Il mancato rispetto delle misure, previste dal Modello 231, viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di *"soggetti sottoposti a direzione o vigilanza"* (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di *"soggetti apicali"* (art. 5, comma 1, lett. a).

6.2 - PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI

Per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi, in conformità al Progetto nazionale di Categoria, il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto è coerente con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione.

In particolare le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi sono, come da disciplina di contrattazione collettiva, quelle già previste dal regolamento disciplinare.

6.3 - DIRIGENTI

La Banca provvede ad inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e con il Modello 231.

In particolare in caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti.

6.4 - LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati la Banca adotta nei singoli contratti la medesima clausola prevista per i Dirigenti.

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci la Banca richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231, con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

Delle valutazioni svolte e delle eventuali azioni intraprese verrà data informativa allo stesso Organismo di Vigilanza. In caso di inattività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà di relazionare direttamente l'Assemblea. Per Amministratori e Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa.

6.5 - MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione delle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, saranno di competenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale.

6.6 - MISURE NEI CONFRONTI DI TERZE PARTI

La commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte di partner, consulenti o di fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a

disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto in virtù di clausole risolutive espresse attivabili a seguito della violazione del Modello e la richiesta di risarcimento dei danni.

7 - FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

La Banca pubblica sulla propria intranet aziendale l'ultima versione disponibile del Modello. A tutti i destinatari è fatto obbligo di conoscere le modalità prescelte dalla Banca di divulgazione del Modello.

La Banca provvede ad ottemperare all'obbligo della formazione del proprio personale attraverso specifici incontri in aula e/o con la messa a disposizione di un corso di auto-formazione (e-learning) disponibile nella intranet aziendale della Banca.

L'OdV mantiene evidenza della partecipazione dei singoli soggetti ai corsi aziendali.

Specifiche attività formative è pianificata in seguito a modifiche / integrazioni significative del Modello adottato.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture della Banca attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza si avvale anche dal Servizio di *Internal Auditing* della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima annuale salvo il caso in cui siano introdotti nel D.Lgs. 231/2001 nuovi reati di rilievo per il settore bancario che rendano necessario un tempestivo aggiornamento ovvero la Banca svolga nuove attività sensibili alla realizzazione del rischio - reato.